#### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 Marzo 1993 in Milano si sono incontrate:

- la F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente On. Andrea Bonetti, con l'assitenza del Segretario Generale Regionale Matteo Morandi e del Responsabile Sindacale Eugenio Valoroso;
- la C.N.A. rappresentata dal Presidente Raffaele Moneta, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Romano Zannetti e del Responsabile Sindacale Veronelli;
- la C.A.S.A. rappresentata dal Presidente Cav. Luigi Colombini, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Cav. Giannantonio Negri e della Responsabile Sindacale Rosanna Balconi;

- la C.L.A.A.I., rappresentata dal Presidente Giuseppe Faccini, con l'assistenza del <del>Segretar</del>io Generale Regionale Gabriele Lanfredini e dal Responsabile Sindacale Pasquale Maiocco;

delle.

- la C.G.I.L. Lombardia rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Antonio Fanzaga, dal Segretario Regionale Mario Agostinelli e dal Segretario Responsabile per l'Artigianato Stefano Mele;
- la C.I.S.L. Lombardia rappresentata dal Segretario Generale Zaverio Pagani, assistito dalla delegazione composta dai Sigg.: Carlo Biava, Cesare Reggenzi e Carlo Riboldi;
- la U.I.L. Lombardia rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera e dal Segretario Regionale Serafino Appugliese;

per convenire l'organica e concreta attuazione degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali dell'artigianato relativi:

a) al Fondo per l'assistenza contrattuale;

al Fondo per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane (di seguito chiamate Fondo Sostegno al Reddito);

Am b)

U DI

Ap. Fell

c) all'Ente bilaterale.

A tale scopo convengono quanto segue:

1) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Viene approvato lo statuto del "Fondo per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane" (tale denominazione viene modificata così come risulta dall'allegato A), in relazione alla convenzione con la BNL) nonchè il Regolamento per l'erogazione delle prestazioni del Fondo (All.

Poichè l'operatività del Fondo è fissata a partire dal 1/1/1993, anche a parziale deroga della norma transitoria riportata in calce all'art. 4 del regolamento, si concordano le modalità di utilizzo delle risorse versate entro il 31/12/1992 (All. C).

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, l'utilizzo per l'anno 1993 delle risorse accantonate sul Fondo di sostegno al reddito sarà regolato dall'accordo allegato (All. D).

- 2) FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA
  - la normativa Si concorda 2 a) funzionamento del Fondo relativa al l'assistenza contrattuale della Lombardia (All. E). Di conseguenza viene abrogata la convenzione fra il suddetto Fondo e l'ELBA allegata Interconfederale Regionale all'Accordo 7/2/1992.
  - L'erogazione delle risorse alle Rappresentanze Sindacali di Bacino e di quelle per l'Attività Congiunta di Bacino sarà regolata dagli allegati accordi (All. F,All. G).

## 3) ENTE BILATERALE

3 a) In attuazione del punto 4) dell'A.I. 1992 sulla riforma della contrattazione viene costituito l'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (ELBA) ed approvato lo statuto (All. H). Al fine di agevolare i rapporti con le imprese e i lavoratori interessati si concorda di attivare una rete di sportelli sul territorio

MMis

De s

approvando il relativo schema di convenzione (All. I).

b) La denominazione dell' "Ente Lombardo Bilaterale Artigiano" costituito il 27/11/1989 viene sostituita con la seguente: ENTE MUTUALISTICO BILATERALE LOMBARDO DELL'ARTIGIANATO (E.M.B.L.A.).

Le parti si impegnano ad una verifica delle possibilità operative dell'Ente e delle sue prospettive.

La gestione dell'E.M.B.L.A. sarà affidata all'ELBA mediante apposita convenzione da stipularsi fra i due Enti.

Letto, confermato e sottoscri		
F.R.A.LCONFARTIGIANATO	Authoriti	MW
C.N.A.	Mouete R. F.R.Ly	
	•	
C.L.A.A.I.	band	
C.A.Ś.A.	Oslovkie dece	5 Mg

Jr. Leo :

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Hele Stell

· Jam C

Offinen Ceffinen

Han SM

Lee 4 M

## VIENE COSTITUITO IL

"FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 21/7/88 - REGIONE LOMBARDIA" (di seguito chiamato "Fondo di sostegno al reddito") il quale opera a norma dell'unito Statuto che è approvato con la sottoscrizione del presente accordo.

h

mhi

# COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI

#### FRA

- BONETTI ANDREA, nato a Brescia il 15/10/1946, domiciliato a Brescia, Via A. Papa n. 14, codice fiscale BNTNDR46R15D157U, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Federazione Regionale Artigianato Lombardo con sede in Milano Via Valtellina 63, C.F. 80154990156.
- MONETA RAFFAELE, nato a Saronno il 06/09/1951, domiciliato a Turate, Via U. Foscolo n. 6/a, codice fiscale MNTRFL51P06I441J, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato Lombardia con sede in V.le Monza n. 270, C.F. 80122350152.
  - COLOMBINI LUIGI, nato a Casalpusterlengo il 25/1/1933, domiciliato a Casalpusterlengo Via Marsala 40, Codice Fiscale CLMLGU33A25B910A, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Federazione Regionale della Lombardia aderente alla C.A.S.A., con sede in Lodi Via Lago Maggiore 12, C.F. 84504220157.
    - FACCINI GIUSEPPE, nato a Palermo il 18/9/1923, domiciliato a Milano Via S. Eufemia n. 4, codice fiscale FCCGPP23P18G273W che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane della Lombardia con sede in Milano Piazzetta Pattari 4, C.F. 80108870157.

RICCARDO TERZI, nato a Milano l'8/11/1941, domiciliato a Milano Via Sottocorno n. 46, codice fiscale TRZRCR41508P205B CGIL sede in Sesto S.Giovanni Via Marelli 497, C.F. 80106710157 - e Segretario Generale Aggiunto ANTONIO FANZAGA, nato

Ma January Jan

9p

Thus

A.

a Desio il 16/2/1946, domiciliato a Monza Via Asiago 9, codice fiscale FNZNTN46B16D286V CGIL sede in Sesto S.Giovanni Via Marelli 497, C.F. 80106710157.

- PAGANI ZAVERIO, nato a Castelli Caleppi il 17/4/1935, domicialito a Castelli Caleppio (BG) Vicolo Fratelli Pagani n. 4, codice fiscale PGNZVR35D17C079T che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della USR-CISL Lombardia con sede in Sesto S.Giovanni Viale Marelli 497, C.F. 80118730151.
- WALTER GALBUSERA, nato a Milano il 13/09/1947, domiciliato a Milano C.so Magenta n. 76, codice fiscale GLBVTR47P13F205Y che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della UIL sede in Sesto S. Giovanni Via Marelli 497, C.F. 80149630156.

# Si conviene e si stipula quanto segue:

- E' costituita fra le Organizzazioni Artigiane Regionali FRAL-CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL, una libera Associazione ai sensi del capo 3°, titolo 2° del libro 1° del codice civile, denominata "Fondo Lombardo per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato Fondo di sostegno al reddito);
- Il Fondo sostegno al reddito, è costituito in attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 e degli accordi interconfederali della Regione Lombardia del 27 novembre 1989 e del 7 febbraio 1992, non ha fini di lucro ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane;
- 3) L'Associazione ha sede in Milano. Via Pirelli 11;
- 4) L'Associazione sarà retta da questo atto costitutivo e dallo statuto ad esso allegato che ne forma parte integrante e sostanziale;

A A

Jan Ada

- 5) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 1993;
- 6) Per il primo biennio vengono nominati a comporre gli organi sociali i seguenti signori:
  - Assemblea
    FOSSATI LUIGI Via Mosè Bianchi 15 LISSONE
    (MI) FRAL
    VALCAMONICO ANGELO Villaggio Montale 36 CAPRIANO DEL COLLE (BS) FRAL
    GHIRINGHELLI ENRICO Via Lazio 15 VARESE FRAL
    TARCISIO COLOMBO Via S. Zeno 18 MARIANO
    COMENSE (CO) FRAL
    BENNATI GINO C.so Garibaldi 92 MANTOVA FRAL
    VALOROSO EUGENIO Via G. Reni 37 VARESE FRAL
    BARZAGHI GIANNI Via Carroccio 34 GIUSSANO
    (MI) FRAL

SCHIAROLI EZIO - Via Panceri 29 - PADERNO DUGNANO (MI) - CNA BONETTI GIANFRANCO - V.le Po 52 - CREMONA - CNA

BONI LUIGI MASSALENGO CASA

MAURIZIO FERRARI - Viale Marx n. 3 - VOGHERA (PV) - CLAAI
PASQUALE MAIOCCO - Via P. Colletta 73 - MILANO (PV) - CLAAI

MELE STEFANO - Via S.Rossi 18 - SUMIRAGO (VA) CGIL

MAGNI CELESTINO - Via C. Porta 23 - BARZAGO (CO) CGIL

VANOLI GIORGIO - Via delle Rose 33 - LEGNANO (MI) CGIL

CAMPIONI RINO - Via Roma 14 - GALLARATE (VA) CGIL

ZAVERIO PAGANI) - Vicolo F. Pagani 4 - CASTELLI CALEPPIO (BG) - CISL

BIAVA CARLO - Via Castello 2 - BAGNATICA (BG) CISL

the A

A Ary

Hamli Am REGENZI CESARE - Via XXV Aprile 1 - PROVAGLIO D'ISEO (BS) CISL RIBOLDI CARLO - Via G. Rossa 2/a - CARUGATE (MI) CISL

SERAFINO APPUGLIESE - Via Bernardo da Pavia n. 11 - PAVIA - UIL
NUNZIO BONGIOVANNI - Via Cadorna n. 45 - BOVISIO MASCIAGO (MI) - UIL
MARIO ROCCA - Via Fornari n. 48 - MILANO - UIL
FRANCESCO GULLO - UIL

- Consiglio di Amministrazione Presidente PALLADINI FRANCESCO - Via F.lli Rosselli 23/X -MILANO - CNA

Vice Presidente SERAFINO APPUGLIESE - Via Bernardo da Pavia n. 11 - PAVIA - UIL

FOSSATI LUIGI - Via Mosè Bianchi n. 15 - LISSONE (MI) - FRAL VALOROSO EUGENIO - G. RENI 37 - VARESE - FRAL GHIRINGHELLI ENRICO - Via Lazio 15 - VARESE - FRAL

ROSANNA BALCONI - Via Baggi 20 - LODI (MI) - CASA

LUIGI COVINI - C.so Plebisciti n. 8 - MILANO - CLAAI

MELE STEFANO - Via S. Rossi 18 - SUMIRAGO (VA) - CGIL
MAGNI CELESTINO - Via C. Porta 23 - BARZAGO (CO) - CGIL

ZAVERIO PAGANI - Vicolo F. Pagani 4 - CASTELLI C. (BG) - CISL CESARE REGENZI - Via XXV Aprile 1 - ROVAGLIO D'ISEO (BS) - CISL

FRANCESCO GULLO - UIL

And M

the As

IN A DUM

Letto, confermato e sottoscritto Milano, 5 Marzo 1993

FRAL-CONFARTIGIANATO

C.N.A.

C.A.S.A.

C.L.A.A.I.

CGIL Puter fly

STATUTO DEL FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI

## Art. 1 - Costituzione

E' costituita tra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO, C.N.A., C.A.S.A., C.L.A.A.I. e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., una libera Associazione ai sensi del Capo III°, Titolo II° - Libro Primo del Codice Civile, denominata "Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato Fondo di sostegno al reddito)

# Art. 2 - Ordinamento e scopo.

Il Fondo sostegno al reddito, è costituito in attuazione dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 e degli Accordi Interconfederali della Regione Lombardia 27/11/89 e del 7 febbraio 1992, non ha fini di lucro ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del lavoro dipendente patrimonio professionale del con artigiane, imprese delle imprenditoriale gli organi stabiliti dal presente l'ordinamento e statuto.

Il Fondo di sostegno al reddito provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno proceduto a sospensioni temporanee delle attività causate dai seguenti eventi di forza maggiore:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa;

Il Fondo provvede inoltre ad erogare provvidenze per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa con le seguenti finalità:

il ripristino del ciclo produttivo a seguito del verificarsi degli eventi di cui al secondo comma del presente articolo;

mh!

Mya.

2 54

Strange of the strang

- la riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovuta a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa.

Il Fondo di sostegno al reddito potrà attuare quant'altro verrà concordato tra le 00.AA. e le 00.SS. di cui

L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà rimandata ad un regolamento attuativo definito dalle Organizzazioni Sindacali Regionali Artigiane e dei Lavoratori dipendenti di cui sopra

La gestione amministrativa delle risorse sarà affidata all'ELBA.

# Art. 3 - Sede e durata

Il Fondo di sostegno al reddito avrà sede in Milano. Il Fondo di sostegno al reddito avrà durata indeterminata, salvo quanto previsto all'articolo 18 del presente Statuto.

## Art. 4 - Soci

## Sono soci:

- F.R.A.L. CONFARTIGIANATO;

C.N.A.;

c.A.S.A.;

C.L.A.A.I.;

\_ C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L..

# Art. 5 - Recesso del socio

Il recesso del socio si verifica a seguito della disdetta degli Accordi di cui all'art. 2 ed ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.

mh.

MAgo 3

## Art. 6 - Iscritti

In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'Accordo Interconfederale 21/7/88, le imprese artigiane - rientranti nei settori coperti da CCNL, ai sensi dell'Accordo Interconfederale 21/12/83 e dai successivi Accordi anche Regionali, ad esclusione dell'Edilizia, dell'Autotrasporto e della Panificazione- sono tenute ad iscriversi al Fondo di sostegno al reddito.

# Art. 7 - Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione al Fondo di sostegno al reddito cessa con:

- a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo di sostegno al reddito;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta.
- c) la cessazione dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori subordinati dell'impresa artigiana.

In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati. Resta fermo il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione al Fondo di sostegno al reddito.

## Art. 8 - Beneficiari

Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 2 gli imprenditori artigiani iscritti ed i loro dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, quando si verifichino le condizioni previste dallo Statuto e/o del Regolamento. Relativamente alle fattispecie di cui all'ultima alinea del terzo comma dell'art. 2 possono essere beneficiari anche i soggetti erogatori dei servizi reali.

# Art. 9 - Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

\_ l'Assemblea;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente e il Vice Presidente;

My small

MAP 4

Jan Jan

L'Assemblea dei Soci è composta da 24 membri espressi in numero di 12 dalle 00.AA. e numero 12 dalle 00.SS. ed è ordinaria e straordinaria indicati dalle rispettive parti

I rappresentanti rimangono in carica due anni e sono

rieleggibili.

Essendo la nomina di ciascun membro a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'Organizzazione designata.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto annuale e la relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per

l'adempimento di cui al precedente comma.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altri mezzi equipollenti), da inviare ai rappresentanti ed ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 20 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati.

Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, la seconda convocazione dovrà essere

indetta almeno 24 ore dopo la prima.


Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della 3/4 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei

componenti il Consiglio di Amministrazione.

myli

HAR E



materia in delibera straordinaria L'Assemblea procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni

dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 22 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità.

Le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole dei 4/5 dei rappresentanti

di cui al primo comma o dei loro delegati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è Consiglio del Presidente dal presieduta Vice dal assenza, in sua ovvero, Amministrazione Presidente.

Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali

riunione dell'Assemblea ordinaria di Il verbale nominato un Segretario, da redatto straodinaria che sottoscritto, oltre ed è dall'Assemblea quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

# Art. 11 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri espressi in numero di 6 delle 00.AA. e numero 6 delle OO.SS, indicati dalle rispettive parti sociali.

si applicano le norme Al consiglio di Amministrazione previste dal comma 2 al comma 6 dell'art. 10.

Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, eccezione di quelli riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed necessario Presidente ritenga il qualvolta convocarlo ovvero il Vice Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai componenti il Consiglio e ai Soci da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno 48 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presidute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Per validità delle sedute del Consiglio è necessaria la

presenza di almeno 8 dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti in proprio o per delega, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.

#### Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente in designazione dei soci F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO, C.N.A., C.A.S.A., C.L.A.A.I. ed il Vicepresidente in designazione dei soci C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.

dei soci C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma
sociale del Fondo sostegno al reddito e sta per esso in

giudizio.

Il Presidente ed il Vice Presidente sovraintendono al funzionamento del Fondo sostegno al reddito, e svolgono ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli vengano attribuiti dal Consiglio.

Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice

Presidente hanno la firma congiunta.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 2

anni.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

## Art. 13 - Rimborsi spese e compensi

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del proprio incarico su decisione del Cosiglio.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese ai soci potranno essere

stabiliti mediante accordi tra questi ultimi

MMhi Smill Hyr?

## Art. 14 - Collegio dei Revisori

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono assolte dal Collegio dei Revisori dell'ELBA. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403. 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto compatibili.

## Art. 15 - Deliberazioni

Gli organi del Fondo non possono assumere deliberazioni in contrasto con lo Statuto, il Regolamento e con gli accordi citati in premessa, ovvero con gli eventuali accordi modificativi o attuativi di quelli.

#### Art. 16 - Fondo comune

- 1) Il Fondo comune è costituito:
  - a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte;
  - b) da eventuale contribuzione a carico dei dipendenti da imprese artigiane;
  - c) da eventuali contributi pubblici e privati;
  - d) da ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.
  - e) degli interessi ed utili che dovessero derivare dalle entrate e dal patrimonio del Fondo sostegno al reddito.

I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi tra le 00.AA. e le 00.SS. regionali.

La riscossione dei contributi e delle risorse potrà essere fatta direttamente dal Fondo di sostegno al reddito oppure essere affidata a terzi mediante apposita convenzione.

Fanno inoltre parte del Fondo comune ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare. hh

X

#### Art. 17 - Rendiconti annuali

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio ed entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto e la relazione generale.

Il rendiconto e le relazioni che l'accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali indicate nell'articolo 1.

## Art. 18 - Cause di scioglimento.

Oltre che per le cause previste dalle legge, il Fondo si scioglie a causa di recesso di una delle 2 parti sociali previa disdetta degli accordi di cui all'art. 2 da parte delle OO.AA. o delle OO.SS.

## Art. 19 - Scioglimento - cessazione

In caso di scioglimento del Fondo, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. ed uno scelto di comune accordo.

Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a favore di iniziative attinenti l'attività del Fondo stesso.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano, tenendo comunque presente i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci di cui all'art. 1 del presente Statuto.

## Art. 20 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali, ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Myl.

# Art. 21 - Modifiche Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato mediante accordo tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano il 5 Marzo

F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO

C.N.A.

C.A.S.A.

C.L.A.A.I.

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Houeta RITTLEY

Dolombin for

Alto en fare

muli

MAY

H Jung

## REGOLAMENTO DEL

## FONDO REGIONALE PER LA TUTELA

#### DELLA PROFESSIONALITA'

## DELLE IMPRESE ARTIGIANE

## E DEI LORO DIPENDENTI

## Art. 1 - Disposizioni generali

- 1. Il presente regolamento contiene norme per il funzionamento del Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, costituito in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 21/7/88 e regionale del 7/2/92.
- Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli iscritti al Fondo;
- 3. Le Organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto si incontreranno entro il 31/12/93 per apportare le eventuali modifiche.

## Art. 2 - Cause di intervento del Fondo

- 1. Il Fondo provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno proceduto a sospensioni temporanee delle attività causate dai seguenti eventi di forza maggiore:
  - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività, quali: pioggia, vento, neve, grandine e fulmine;
  - calamità naturali, quali: terremoto, inondazioni, allagamento, alluvione e franamento;

interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche (gas, energia elettrica) causate da fattori e soggetti esterni all'impresa;

19 fatt

M f

Jan Jan

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione dell'attività produttiva dell'Azienda interessata.

- Il Fondo di sostegno al reddito provvede, inoltre: 2.
  - ad erogare provvidenze per gli imprenditori artigiani al verificarsi degli interventi di seguito riportati:
  - il ripristino del ciclo produttivo a seguito del verificarsi degli eventi di cui al punto 1) ammissibili quelli rientrano fra provvidenze da parte del Fondo;
  - riorganizzazione riallocazione 0 dell'attività produttiva dovuta a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto.
  - lo sviluppo dei promuovere e sostenere dell'imprenditoria servizi reali al sistema b) artigiana.
  - Per le imprese dell'installazione di impianti, è ammissibile l'intervento del Fondo anche quando gli 3. eventi, di cui al punto 1 e 2 lettera a) 1º alinea, si verificano in altra impresa in cui la stessa opera.
  - generali e particolari per Condizioni l'intervento del Fondo
  - le aziende le prestazioni aderenti al Fondo da almeno un anno ed in regola richiedere 1. con i versamenti dei contributi;
  - 2. Il diritto all'intervento è inoltre subordinato alle condizioni che, nel momento in cui la spesa viene effettivamente sostenuta o vi sia sospensione l'impresa lavorativa, dell'attività iscritta al Fondo;

L'intervento di cui all'art. 2 punto 1 è escluso per:

lavoratori in periodo di prova; 3a lavoratori a domicilio;

- 3b lavoratori che, durante le giornate di sospensione del lavoro, si dedichino ad altre attività remunerate;
- lavoratori assenti per qualsiasi motivo non strettamente dipendente dall'evento per il quale l'intervento viene richiesto quali ad esempio:

 lavoratrici durante il periodo di assenza obbligatorio ante e post partum;

- lavoratori madri durante il periodo di assenza facoltativa, entro il compimento del primo anno di età del bambino;
- lavoratori ammalati ed infortunati;
  lavoratori in permesso non retribuito;
- lavoratori in servizio militare.

Più in generale sono esclusi quegli eventi che, pur rientrando nelle fattispecie di interventi del Fondo, non determino riduzioni del salario da corrispondere ai lavoratori anche per effetto di provvidenze o forme sostitutive di salario a carico di altri soggetti.

# Art. 4 - Versamento dei contributi

- Il versamento dei contributi al Fondo è effettuato dalle imprese di cui all'art. 5 dello statuto nella misura concordata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del protocollo regionale del 7/2/1992 e successivi;
- Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle notizie ritenute necessarie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- 3. Il versamento dei contributi danno diritto alle prestazioni per gli eventi verificatesi nell'anno solare successivo;
- 4. Le entrate di cui al punto 1, dedotte le spese di funzionamento del Fondo, saranno ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:
  - per quanto attiene le somme accreditate al "Fondo nazionale" sul capitolo "contributo al Fondo Nazionale;

per le restanti somme l'80% sul capitolo intestato "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori" da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 2 punto 1 ed il 20% sul capitolo intestato "Fondo di sostegno al reddito delle

" MY =

3 gm /

Can t

A delle

March 1

imprese" da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 2 punto 2.

## Norma transitoria

Le aziende che hanno versato il contributo per l'anno 1991 nel 1992 potranno avanzare domanda al Fondo per gli eventi di cui all'art. 2 verificatesi a decorrere dal 1/1/1993.

and a series of the series of

Mr 2 2 1

A See S

# Art. 5 - Durata e misura delle provvidenze

La durata e la misura delle provvidenze di cui all'art. 2 saranno determinate annualmente mediante accordo dei soci. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che comportino sostanziale modifica delle procedure di riscossioni dei contributi o di erogazioni delle adottate previo provvidenze, saranno favorevole dei soci.

## Art. 6 - Denunce e procedure per l'intervento di cui all'art. 2 punto 1.

- Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo le imprese, al verificarsi degli eventi ammessi a contributo, debbono presentare apposita denuncia al Fondo inoltrandola, per il tramite di una delle Organizzazioni territoriali aderenti alle 00.AA. stipulanti entro 20 gg. dal verificarsi dell'evento;
- Le 00.AA. unitamente alle 00.SS. territoriali procedono ad accertare i requisiti di ammissibilità 2. all'erogazione delle prestazioni ed inoltrano le denunce al Fondo corredate dal proprio parere;
- dal Consiglio esaminate sono denunce Amministrazione il quale, anche alla luce 3. parere espresso dalle 00.AA. e 00.SS. territoriali deciderà in modo insindacabile sulla conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti alle finalità per cui il Fondo è costituito.
- L'erogazione delle provvidenze viene effettuata nei 4. limiti previsti dagli accordi sindacali semprechè sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi. richieste essere devono prestazioni trimestralmente dagli iscritti con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e devono riferirsi esclusivamente agli eventi verificatisi nel trimestre precedente.

Il termine massimo per l'inoltro al Fondo della erogazione prestazioni, di richiesta considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nei 30 giorni successivi all'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale si sono verificati gli eventi.

5.

- 6. Le erogazioni del Fondo regionale hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono, pertanto, qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21/7/88;
- 7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di accertare, tramite persone delegate, la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda.
- 8. Le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata nel trimestre, pari ad 1/4 dello stanziamento annuale, per gli eventi previsti. Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà ad una liquidazione parziale e proporzionata all'entità delle somme richieste e deliberate come rimborsabili. Nel caso di avanzi di gestioni questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi successivo.

## Norma transitoria

Per l'anno 1993 il termine massimo per la presentazione della domanda è determinato nei 60 gg. successivi al semestre in cui si è verificato l'evento e/o ripresa l'attività lavorativa.

# Art. 7 - Domande e procedure ai sensi art. 2 punto 2

Per le imprese che intendono accedere alle provvidenze del presente articolo inoltreranno domande secondo la procedura di cui all'art. 6 dal punto 1 al punto 4 primo comma.

Le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrrenza della somma stanziata.

somma stanziata.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di accertare, tramite persone delegate, la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda.

Le domande dei soggetti erogatori dei servizi reali all'impresa, per le fattispecie previste al 3° comma ultima alinea dell'art. 2 dello Statuto, sono trasmesse direttamente al Fondo per il successivo esame del Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione.

July July De

## Art. 8 - Modifiche regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato mediante accordo tra le parti.

Milano, 5 Marzo 1993

Re & Jan

R

MAY

MM -

7

#### UTILIZZO DELLE RISORSE

## ACCANTONATE SUL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITTO

#### NEL 1992

Le parti prendono atto che sul Fondo sono affluiti nel corso del 1992 i versamenti delle imprese relativi all'anno 1991.

Poichè l'operatività del Fondo è fissata a partire dal 1° gennaio 1993, anche a parziale deroga della norma transitoria riportata in calce all'art. 4 del Regolamento, si conviene di determinare l'utilizzo delle risorse versate entro il 31/12/1992, pari a L. 3500 milioni al netto della quota di competenza del Fondo nazionale di compensazione, nei seguenti modi.

A) RIMBORSO PER SPESE DI COSTITUZIONE ED AVVIAMENTO

Una quota pari a 240 milioni delle risorse determinate come in premessa verrà destinato al rimborso forfettario delle spese sostenute dalle OO.AA. e OO.SS. regionali e dell'Ente bilaterale di avviamento e di primo funzionamento dei Fondi.

B) INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO

L'80% delle risorse, al netto dell'accantonamento di cui al punto A), verrà a sua volta così ripartito:

- L. 1.000 milioni verrà utilizzato per far fronte agli eventi verificatisi nel 1992, secondo le modalità indicate nell'allegato 1);
- L. 508 milioni verrà accantonato in un capitolo di bilancio intestato "Fondo per le prestazioni aggiuntive" in previsione di un eventuale ampliamento della tipologia degli interventi del Fondo;

L. 1.100 milioni verranno destinati alla copertura degli interventi previsti dal Regolamento che si verificheranno nel corso del 1993.

muli H

n Mr

f Pul

C) INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO

Il restante 20% delle risorse verranno ripartiti nel modo sequente:

- L. 100 milioni verrnno utilizzati per erogare contributi alle imprese per le spese di ripristino del ciclo produttivo a seguito del verificarsi degli eventi di cui al punto B) verificatisi a partire dal 1/6/92.

  Le domande vanno presentate con le modalità previste al punto 2 dell'allegato 1).

  Le provvidenze non potrenno essere superiori al 10% della spesa documentata e non potranno superare la somma di L. 5 milioni per azienda.

  Il Fondo non interviene per gli eventi che comportano una spesa inferiore a L. 2 milioni e 500
- L. 400 milioni verrà finalizzato alla promozione e alle sviluppo dei servizi reali realizzerà attraverso L'intervento si concessione di contributi in conto esercizio a favore di associazioni, consorzi e società che hanno erogato servizi reali nel corso del 1992, individuate dalle 00.AA. regionali е attività presentazione di una relazione sulla svolta. Il Consiglio di Amministrazione approverà il piano di riparto dei contributi che sarà redatto a cura delle 00.AA. regionali.
- L. 152 milioni verranno destinati a copertura degli interventi previsti per il 1993.

## D) DESTINAZIONE DELLE RISORSE NON UTILIZZATE

Le risorse destinate ad erogare provvidenze e contributi per l'anno 1992, per la parte che dovesse risultare non impiegata andranno ad incrementare gli analoghi capitoli di spesa per l'anno 1993.

#### E) BENEFICIARI

mila.

Possono chiedere le prestazioni le imprese che hanno effettuato i versamenti al fondo relativi all'anno 1991 entro il 20 novembre 1992.

muli 53 W Ad 2 Mr

W.

## F) RICHIAMO DELLA NORMATIVA

Per quanto riguarda la durata e le misure delle provvidenze e per quant'altro qui non disciplinato si fa riferimento alle norme del regolamento in quanto applicabili.

muli 

My Record

ALLEGATO 1): MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL PUNTO B)

- 1) EVENTI AMMESSI
  - Il Fondo erogherà le provvidenze a favore dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee dell'attività causate da eventi atmosferici eccezionali e da calamità naturali a seguito di eventi verificatisi a partire dal 1/6/1992.

L'intervento opera a favore anche di quei lavoratori i quali, pur non avendo effettuato prestazioni lavorative durante il periodo di sospensione dell'attività, risultavano assenti per godimento di ferie, permessi retribuiti per ex festività o riduzione di orario.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di erogazione delle prestazioni deve essere presentata dalle imprese interessate entro il 30/4 per il tramite di una delle organizzazioni territoriali aderenti alle OO.AA. stipulanti utilizzando l'apposita modulistica.

Entro il 20/5 le 00.AA. unitamente alle 00.SS. territoriali accertano se ricorrono i requisiti di ammissibilità delle domande e le inoltrano al Consiglio di Amministrazione che deciderà con provvedimento insindacabile entro il 15/6/93.

Milano, 5 Marzo 1993

#

softi

A MAN

Im A

#### DURATA E MISURE DELLE PROVVIDENZE PER IL 1993

- 1. Per le provvidenze da erogare nel 1993 vengono stanziate le seguenti somme:
  - a) Art. 2 punto 1 del regolamento:
    - L. 1.100 milioni utilizzando le risorse versate nel 1992;
    - L. 2.300 milioni utilizzando le risorse versate nel 1993

Somme stanziate per ciascun semestre: L. 1.700 milioni.

- b) Art. 2 punto 2 del regolamento:
  - L. 152 milioni utilizzando le risorse versate nel 1992;
  - L. 600 milioni utilizzando le risorse versate nel 1993;

Le parti si incontreranno entro il 30/6/93 per determinare eventuali variazioni dello stanziamento per il 2° semestre sulla base dei residui del 1992 e dell'andamento dei versamenti da parte delle imprese.

- 2. Le provvidenze di cui all'art. 2 punto 1 del regolamento, spettano dal quarto giorno di sospensione dal lavoro;
  - la durata non può essere superiore a 9 settimane nell'arco di 12 mesi (anno mobile);
  - settimana si considera dal lunedi al venerdi nei limiti compresi fra le ore 0 e le 40 settimanali (o il minor orario settimanale contrattuale);

- le provvidenze saranno erogate all'impresa e, tramite questa, ai lavoratori interessati. Saranno predisposti gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare la avvenuta erogazione ai soggetti interessati;

Marki All

MAY

- allo scopo di tener sollevata l'impresa degli oneri contributivi relativi all'indennizzo, il Fondo erogherà all'impresa stessa l'importo spettante al lavoratore maggiorato di una percentuale convenzionale a tale titolo. Pertanto, gli importi massimi erogabili, risultano dallo schema allegato:

muchi 2000 A 2 W All Rue 18 August 2000 A 2 W A

- Considerato quanto previsto dalla norma transitoria 3. dell'art. 6 del regolamento i riferimenti ai periodi trimestrali si intendono sostituiti dai periodi semestrali.
- In ordine alle provvidenze di cui all'art. 2 punto 4. 2 del regolamento il Consiglio di Amministrazione si atterrà ai seguente parametri. L'entrata contributiva prevista per gli interventi a favore dell'impresa sarà così ripartita:
  - L. 240 milioni per il ripristino del ciclo a)produttivo a seguito del verificarsi degli eventi di cui al punto 1) art. regolamento che rientrano fra quelli ammesse a provvidenze da parte del Fondo. Lo stanziamento delle somme sarà suddiviso semestrali secondo quanto quote 8 punto del dall'art. 6 stabilito relativa norma della regolamento е transitoria. Le provvidenze saranno erogate all'impresa

sulla base della delibera del Consiglio di con la quale Amministrazione determinato l'ammontare delle erogazioni a favore dei dipendenti.

In ogni caso le provvidenze non potranno essere:

- superiori al 10% delle provvidenze erogate ai lavoratori dipendenti per il medesimo evento;
- inferiori al L. 100.000 (centomila);
- 302 milioni per la riorganizzazione b) dell'attività produttiva, che deve essere finalizzata:
  - alla prevenzione degli infortuni lavoro;
  - emissioni contenimento delle atmosfera.

Le domande vanno inoltrate con le modalità previste dall'art. 7 del regolamento, entro 20 giorni dalla fine del semestre nel quale la spesa è stata sostenuta.

essere provvidenze non potranno superiori al 10% della spesa documentata e non potranno superare la somma 10.000.000 (diecimilioni) per azienda.

Il Fondo non interviene per gli eventi che inferiore L. comportano una spesa

5.000.000 (cinquemilioni).

Per il 1993 non opera la riallocazione delle imprese di cui al secondo alinea del terzo comma dell'art. 2 dello Statuto.

c) -L. 210 milioni per i servizi reali alle imprese. Tali servizi sono finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di strutture regionali per l'erogazione alle imprese di servizi di carattere non tradizionale. L'intervento si realizzerà attraverso la contributi concessione di conto in esercizio a favore di associazioni, consorzi e società che hanno erogato servizi reali nel corso del individuate dalle OO.AA. regionali e dietro presentazione di una relazione attività svolta. Il Consiglio di Amministrazione approverà il piano riparto dei contributi che sarà redatto a cura delle 00.AA. regionali

Milano, 5 Marzo 1993

Addi 5 Marzo 1993 in Milano, le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato

FRAL-CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente On. Andrea Bonetti

C.N.A. rappresentata dal Presidente Moneta

C.L.A.A.I. rappresentata dal Presidente Comm. Giuseppe Faccini

C.A.S.A. rappresentata dal Presidente Sig. Luigi Colombini

si sono riunite per modificare lo Statuto del Fondo di assistenza contrattuale sottoscritto il 20 gennaio 1992 il cui testo approvato si allega.

Ad assumere di Presidente del Fondo, per il primo biennio, viene nominato il Sig. Giannantonio Negri su delega del Sig. Colombini della C.A.S.A..

Letto, con	fermato e sottoscritto
F.R.A.LC	ONFARTIGIANATO
C.N.A	Mouet RATING
C.L.A.A.I.	Joan
C.A.S.A	On lowling from
	and the same of th

## **FRA**

- la F.R.A.L./CGIA, rappresentata dal Presidente On. ANDREA BONETTI
- la CNA regionale, rappresentata dal Presidente RAFFAELE MONETA
- la CASA regionale, rappresentata dal Presidente Cav. LUIGI COLOMBINI
- la CLAAI regionale, rappresentata dal Presidente Sig. GIUSEPPE FACCINI

si stipula quanto segue:

Hourt although Joseph Joseph

Sherronelle

# STATUTO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA

costituita tra le organizzazioni artigiane regionali Art. 1 -F.R.A.L./CGIA, CNA, CASA, CLAAI una libera associazione ai sensi del capo IIIº, titolo 2º del Libro Primo del Codice Civile, denominata "FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE LOMBARDO" (di seguito chiamato Fondo).

LOMBARDIA

Art. 2 -Il Fondo è costituito in attuazione di quanto stabilito dall'art. dell'Accordo Interconfederale del 21/7/1988 dell'Accordo Regionale 27/11/1989, non ha fini di lucro e si propone quale scopo la gestione delle risorse versate dalle imprese artigiane al Fondo per le attività previste dall'A.I. punto 1, 1° 21/7/1988 comma (attività rappresentanza di bacino) e 2º comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali).

> La gestione amministrativa delle risorse potrà essere fatta direttamente dal Fondo oppure essere affidata a terzi mediante apposita convenzione.

- Il Fondo avrà durata indeterminata e sede in Milano. Art. 3 -
- Art. 4 -Sono soci del Fondo le organizzazioni regionali artigiane che lo hanno costituito.
- L'associazione è gestita da un consiglio composto dai Art. 5 presidenti regionali delle quattro organizzazioni fondatrici o da loro delegati.

Il Consiglio ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, potrà delegare gli atti di ordinaria amministrazione a uno o più consiglieri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri in carica e saranno fatte constatare da verbali sottoscritti da tutti i consiglieri.

La legale rappresentanza del Fondo spetta al Presidente.

Black alter

Il Presidente eletto dal Consiglio a suo interno e dura in carica due anni. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età.

- Art. 6 Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni mobili e immobili che per, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà del Fondo, nonchè dalle somme che, a qualsiasi titolo dovessero essere introitate dal Fondo.
- Art. 7 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio approva il bilancio.
- Art. 8 Il recesso del socio si verifica a seguito della disdetta dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 e degli accordi interconfederali regionali 27 novembre 1989 e del 7 febbraio 1992 ed ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
- Art. 9 In caso di scioglimento del Fondo, il Consiglio nominerà un liquidatore, determinandone i compiti e approvandone l'operato.

  L'eventuale patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative attinenti l'attività del Fondo stesso.

Testo modificato dall'accordo regionale del 5 marzo 1993.

Shultoneto

F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO

C.N.A.

Mouete RIJA

C.L.A.A.I.

C.A.S.A.

Onlowling for

#### FUNZIONAMENTO DEL

# FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA

## LOMBARDIA (F.A.C.L.)

Visto l'art. 2 dello Statuto del F.A.C.L. prevede la possibilità di affidare a terzi gestione amministrativa del Fondo,

Visto lo Statuto dell'ELBA che prevede fra gli scopi sociali la gestione tecnico amministrativa dei Fondi promossi dalla contrattazione interconfederale,

Ravvisa l'opportunità che il F.A.C.L. si associ all'ELBA affindando a questo ultimo Ente la propria

gestione tecnico amministrativa,

Rilevata la necessità di meglio disciplinare il funzionamento del F.A.C.L., in particolare per quanto attiene la ripartizione delle risorse e le modalità attraverso cui CGIL, effettueranno i controlli

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Il F.A.C.L., non appena l'ELBA sarà formalmente 1) costituito, presenterà domanda di adesione all'Ente in qualità di socio ordinario.
- L'ELBA, nell'accettare la domanda di adesione, 2) assumerà a suo carico la gestione tecnico amministrativa del F.A.C.L.
- Fondo avrà gestione separata e contabilità 3) autonoma rispetto alle altre attività dell'ELBA.
- 4) Entro il 15 di ogni mese l'ELBA, anche mediante rilevazioni extracontabili, provvederà alla ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese e accreditati dalla banca entro la fine del mese precedente fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese. Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto del rimborso spese previsto dall'art. convenzione

fra INPS e 00.AA., verranno contabilizzate in separati conti come segue:

- a) il 16,7% delle stesse in un conto intestato "ATTIVITA' CONGIUNTE" e relativo alle attività di cui al punto 1), 2° comma, dell'A.I. 21/7/1988;
- b) il restante 83,3% in un conto intestato "RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO" e relativo alle attività di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/7/1988.

Qualora ciò fosse rilevabile dai dati relativi alle imprese versanti contenuti negli elenchi forniti dall'INPS, le quote attribuite ad ogni bacino verranno ulteriormente suddivise sulla base del settore merceologico di appartenenza delle imprese, individuato dal CCNL applicabile alle varie imprese.

Nel caso in cui le OO.AA. e le OO.SS. dovessero concordare criteri di ripartizione fra i bacini diversi dalla provenienza territoriale, gli stessi dovranno essere comunicati all'ELBA.

- 5) L'ELBA provvederà a mettere a disposizione del F.A.C.L. e delle OO.AA. stipulanti i dati di rendiconto mensili. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto trimestrale alle organizzazioni nazionali CGIL-CISL-UIL e CGIA-CNA-CASA-CLAAI previa convalida dello stesso da parte del F.A.C.L.
- nell'ACCORDO 6) base guanto convenuto а ALLE RAPPRESENTANZE L'EROGAZIONE DELLE RISORSE SINDACALI DI BACINO sottoscritto in data odierna, 1'ELBA provvederà - su mandato del F.A.C.L. accreditare alla fine di ogni trimestre ai Fondi Regionali per le rappresentanze sindacali di bacino della CGIL, CISL e UIL le risorse accantonate alla stessa data sul conto di cui al precedente art. 4, corredando comunicazione la lettera b, dell'avvenuto accredito con i prospetti indicati nel citato accordo.
- 7) Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate sul conto di cui all'art. 4, lettera a), secondo quanto previsto dall'ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER LE ATTIVITA' CONGIUNTE DI BACINO, anch'esso sottoscritto in data odierna.

Alla fine di ogni esercizio l'ELBA provvederà ad addebitare al F.A.C.L. le spese sostenute per la gestione tecnico amministrativa e ad esso direttamente imputabili, oltre ad una quota parte delle spese generali dell'ELBA pari al 5% delle stesse.

stesse.

M 2

J B C

R

Qualora le entrate correnti del F.A.C.L. ad eccezione di quanto accantonato dalle imprese, non fossero sufficienti a garantire la copertura delle spese addebitate, nel corso dei primi due trimestri dell'anno successivo la parte residua verrà recuperata mediante un proporzionale addebito ai conti di cui all'art. 4 e fino a concorrenza.

- 9) Allo scopo di consentire a CGIL-CISL-UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dall'A.I. 21/7/1988, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto 5), le stesse abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica. scopo di garantire snellezza di la funzionamento e la necessaria riservatezza dei dati, CGIL-CISL-UIL regionali comunicheranno all'ELBA e alle OO.AA. regionali i nominativi dei loro rappresentanti incaricati del controllo.
- 10) Tutto quanto sopra convenuto non dovrà comportare in ogni caso per il F.A.C.L., per le 00.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, nè diretti nè indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21/7/1988.
- 11) Le procedure previste dal presente accordo si applicano agli accantonamenti che confluiranno sul c/c bancario aperto presso la BNL di Milano e intestato al F.A.C.L. a partire dal 1/1/1993.

  Per quanto riguarda gli accantonamenti esistenti al 31/12/1992 si provvederà al loro utilizzo secondo quanto convenuto dai due citati accordi per l'erogazione delle risorse.

12) Il presente accordo ha durata fino al 31/12/94 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviare mediante raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Milano, 5 Marzo 1993

muli Al Maro

#### EROGAZIONE DELLE RISORSE

#### ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO

#### PREMESSO CHE

- L'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regolamenta, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 27/11/1989 prevede la costituzione del predetto Fondo Regionale presso l'E.L.B.A. (Ente Bilaterale Lombardo per l'Artigianato);
- l'Accordo del 20/1/1992 fra FRAL-CGIA, CNA, CASA e CLAAI regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA e ne approva lo statuto;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 7/2/1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino.

1, 40,00

#### PRESO ATTO

- che CGIL, CISL e UIL regionali hanno proceduto, come da comunicazioni riportate in allegato, alla costituzione di tre Fondi rispettivamente denominati:
  - a) Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino della CGIL,
  - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino della CISL,
  - c) Fondo regionale dei rappresentati sindacali di bacino della UIL,

aventi per scopo la gestione delle risorse per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA. e l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;

 che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi

#### CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentanti sindacali di bacino.

1) Il Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) provvederà alla fine di ogni trimestre ad accreditare ai Fondi sopra citati le risorse accantonate alla stessa data sul conto intestato alla attività dei rappresentanti di bacino.

La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base della indicazione congiuntamente inviata dalle OO.SS. ai F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

Si dà atto che in data odierna le 00.88. hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo

paritetico ai tre fondi.

Minh H

MW 2

2 /

A Second

Per quanto concerne le risorse accantonate alla data del 31/12/1992, l'accredito ai tre Fondi dovrà essere entro il 15/3/1993.

- 2) allegato comunicazione dell'avvenuto alla accredito il F.A.C.L. invierà ai tre Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le 00.AA. e le 00.SS. regionali dovessero concordare.
- Ognuno dei tre Fondi provvederà, prappresentanti riconosciuti e comunicati 3) dalle 00.SS. regionali rispettivamente promotrici, all'erogazione delle risorse ai interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/7/1988.
- I tre Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse 4) ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.
- Le parti dichiarano che quanto convenuto con il 5) presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino.

In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai tre Fondi:

- il F.A.L.C. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
- ogni resterà escluso rapporto diretto indiretto di qualsiasi genere fra il F.AC.L. e rappresentanti sindacali di bacino, che avranno titolo quindi ad eventuali azioni e rivalse esclusivamente nei confronti dei tre Fondi ai quali le risorse sono attribuite.
- 6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.L.C., per le 00.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21/7/1988.

7) l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per

le 00.AA. in materia.

8) Il presente accordo avrà durata fino al 31/12/94 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata entro tre mesi prima della scadenza.

Milano, 5 Marzo 1993

Mandi Sisse

# EROGAZIONE DELLE RISORSE PER L'ATTIVITA' CONGIUNTA DI BACINO

# PREMESSO CHE

- L'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regolamenta, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 27/11/1989 prevede la costituzione del predetto Fondo Regionale presso l'E.L.B.A. (Ente Bilaterale Lombardo per l'Artigianato);
- l'Accordo del 20/1/1992 fra FRAL-CGIA, CNA, CASA e CLAAI regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA e ne approva lo statuto;

#### CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

1) il Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) provvederà alla fine di ogni trimestre ad accreditare le risorse accantonate nel conto relativo alle attività di cui al putno 1), 2° comma, dell'A.I. 21/7/88 alle 00.AA. regionali e alle 00.SS. regionali firmatarie del presente accordo.

La ripartizione delle risorse avverrà nelle seguenti misure.

seguen seguen

MAr

of Sun

All n

fu?

il 50% alle 00.SS. sulla base della indicazione F.A.C.L. al inviata congiuntamente relativamente alla suddivisione fra le varie organizzazioni;

il restante 50% alle 00.AA. sulla base della indicazione congiuntamente inviata al F.A.C.L. relativamente alla suddivisione fra le varie

associazioni.

Si dà atto che in data odierna le 00.SS. hanno congiunta fino a e nuova comunicato che, indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico alle tre organizzazioni. indicazioni diverse da quelle previste dal partire effetto punto avranno presente dall'accredito relativo al trimestre successivo al Si da atto ricevimento delle stesse. comunicazione delle 00.AA. regionali decorrono dal 1/1/93. L'accredito dovrà essere effettuato sui conti correnti indicati da ciascuna delle sei parti firmatarie.

Per quanto concerne le risorse accantonate alla data del 31/12/1992 le parti convengono che le stesse siano devolute al patrimonio dell'ELBA quale contributo per l'avvio dell'attività.

- comunicazione dell'avvenuto alla allegato 2) accredito il F.A.C.L. invierà alle 00.SS. e alle OO.AA. un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri e le 00.SS. regionali criteri che le 00.AA. dovessero concordare.
- sette delle ciascuna di carico Resta a 3) territorio canalizzazione al organizzazioni la delle risorse accreditate.
- In conseguenza dell'accredito diretto delle risorse 4) alle parti sociali, il costo di ogni eventuale iniziativa congiuntamente programmata nelle sedi bilaterali di bacino sarà sostenuto dalle parti sociali con la stessa percentuale di ripartizione utilizzata per l'attribuzione delle risorse.

Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in

5)

premessa relativamente alla attività congiunta di bacino.

In particolare resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto di qualsiasi genere fra il F.A.C.L. e le organizzazioni territoriali delle parti firmatarie, che avranno titolo quindi ad eventuali azioni e rivalse esclusivamente nei confronti delle rispettive organizzazioni regionali.

Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.L.C., per le 00.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21/7/1988.

Milano, 5 Marzo 1993

All Ree A

Andi

3

# STATUTO DELL'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

(E.L.B.A.)

#### Art. 1 - Costituzione

E' costituita tra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato F.R.A.L./C.G.I.A., C.N.A., C.A.S.A., C.L.A.A.I. e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libero Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.".

# Art. 2 - Scopi e finalità

L'E.L.B.A. non ha fini di lucro ed è finalizzato all'erogazione di prestazioni e servizi per le imprese artigiane e i propri lavoratori concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazini sindacali dei lavoratori.

In particolare l'E.L.B.A. potrà:

- provvedere alla gestione tecnico-amministrativa dei Fondi soci;
- ricercare sulla base dei fabbisogni formativi gli strumenti ed i mezzi atti alla formazione professionale ed imprenditoriale, anche d'intesa con gli Enti competenti.

Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni Fondatrici.

Per l'attuazione degli scopi sopra definiti si rimanda al Regolamento che dovrà essere definito congiuntamente dai soci fondatori.

#### Art. 3 - Sede e durata

L'E.L.B.A. ha durata illimitata e sede in Milano. Potrà istituire con apposita regolamentazione strutture di uffici periferiche.

MWi

A MAR

H GW La

# Art. 4 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori:

- F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO
- C.N.A.
- C.A.S.A.
- C.L.A.A.I.
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.

# Art. 5 - Soci Ordinari

Possono essere Soci Ordinari i Fondi, costituiti a norma del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile, promossi dalla contrattazione collettiva e congiuntamente individuati dalle organizzazioni di cui all'art. 1, la cui utilizzazione da parte delle imprese non sia a carattere volontario.

I Fondi che intendono associarsi all'E.L.B.A. devono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.

# Art. 6 - Cessazione dei Soci

La qualità di socio ordinario cessa con lo scioglimento per qualsiasi causa del Fondo socio.

La cessazione della qualità di socio fondatore si verifica mediante disdetta dell'A.I. nazionale del 21/7/88 e degli A.I. regionali del 27/11/89 e del 9/2/92, ed ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.

In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'E.L.B.A.

# Art. 7 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, nonchè dai proventi e somme a qualsiasi titolo acquisiti. Fanno inoltre parte del fondo comune anche i beni acquistati con il predetto fondo.

milli

M 2 M 2

The state

# Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'E.L.B.A.:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

#### Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta da 24 membri espressi in numero di 12 dalle 00.AA. e numero 12 dalle 00.SS. ed è ordinaria e straordinaria indicati dalle rispettive parti sociali.

I rappresentanti rimangono in carica due anni e sono

rieleggibili.

Essendo la nomina di ciascun membro a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'Organizzazione designata.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'attività svolta dall'E.L.B.A.;
- b) bilancio dell'esercizio sociale;

c) - modifica del Regolamento, previo accordo fra le organizzazioni di cui all'art. 1.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia che le venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.


L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'adempimento di cui al precedente comma.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altri mezzi equipollenti), da inviare ai rappresentanti ed ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni prima della

riunione.

mhi

Mone.



L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 20 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole degli 3/4 dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati.

Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, la seconda convocazione dovrà essere

indetta almeno 24 ore dopo la prima.

Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della 3/4 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Asemblea straordinaria delibera in materia di procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei

liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straodinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 22 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità.

Le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole dei 4/5 dei rappresentanti

di cui al primo comma o dei loro delegati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straodinaria, si svolge in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali

deleghe.

ordinaria riunione dell'Assemblea di Il verbale redatto da un Segretario, nominato straodinaria è oltre che sottoscritto, ed è dall'Assemblea quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

# Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri espressi in numero di 6 delle 00.AA. e numero 6 delle 00.SS., indicati dalle rispettive parti sociali.

Al Consiglio di Amministrazione si applicano le norme

previste dal comma 2 al comma 6 dell'art. 10.

Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea. \\

muli sis AAA MAY 4

dal Regolamento, ad Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai componenti il Consiglio e ai Soci da recapitarsi almeno quindici giorno prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno 48 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Per validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 8 dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a 4/5 dei presenti in proprio o per delega, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.

# Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente in designazione dei soci F.R.A.L. - CONFARTIGIANATO, C.N.A., C.A.S.A., C.L.A.A.I., ed il Vicepresidente in designazione dei soci C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale delL'ELBA e sta per esso in giudizio.

Il Presidente ed il Vice Presidente sovraintendono al funzionamento dell'ELBA, e svolgono ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli vengano attribuiti dal Consiglio.

Per le materie oggetto di deliberazioni da parte del Consiglio di Amminstrazione, il Presidente e il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 2 anni.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relative poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

mili

Why 5

A M

all ful

# Art. 12 - Rimborsi spese e compensi

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del proprio incarico su decisione del Consiglio.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese ai soci potranno essere stabiliti mediante accordi tra questi ultimi.

# Art. 13 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti: due designati dalle 00.AA. e due designati dalle 00.SS.

Il Presidente deve essere scelto di comune accordo fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. All'atto della nomina viene stabilito il compenso del Presidente.

Per quanto compatibile, si applica al Collegio dei Revisori il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

# Art. 14 - Deliberazioni

Gli organi del Fondo non possono assumere deliberazioni in contrasto con lo Statuto, il Regolamento e con gli accordi citati in premessa, ovvero con gli eventuali accordi modificativi o attuativi di quelli.

#### Art. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

# Art. 16 - Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione dell'esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati negli esercizi successivi per il conseguimento degli scopi dell'E.L.B.A.

# Art. 17 - Scioglimento

Oltre che per le cause previste dalla legge, l'Ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 6 da parte delle OO.AA. e delle OO.SS.

MW.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori dei quali due designati rispettivamente dalle Organizzazioni Artigiane e da quelle dei Lavoratori che risultano essere soci fondatori al momento dello scioglimento, ed uno di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'E.L.B.A. i compiti dei liquidatori. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS.

# Art. 18 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali, ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

# Art. 19 - Modifiche Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato mediante accordo tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano il 5 Marzo

F.R.A.L.-CONFARTIGIANATO

C.N.A.

C.A.S.A.

C.L.A.A.I.

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Mhyl.

- MA

# SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.

### Premesso che l'ELBA:

- ha assunto la gestione tecnico amministrativa di alcuni Fondi contrattualmente obbligatori previsti dalla contrattazione interconfederale;
- nell'ambito della sua attività prevede di assumere in futuro la gestione di altri fondi e di iniziative a favore delle imprese sulla base di accordi sindacali regionali;
- avendo attualmente una unica struttura amministrativa in Milano, intende rendere più agevoli i rapporti con le imprese ed i lavoratori che sono interessati dai fondi e dalle altre attività gestite creando una rete di sportelli sul territorio;
- a seguito di una attenta valutazione dei costi, risulta troppo oneroso dotarsi di proprie strutture decentrate;
- risulta quindi conveniente utilizzare mediante apposita convenzione strutture di enti e società promosse o collegate alle organizzazioni artigiane socie dell'ELBA;
- al fine di evitare rappporti con una molteplicità di soggetti si ritiene utile stipulare convenzione con enti e società regionali che facciano da capofila di reti di sportelli territoriali.

FRA

l'ELBA e

la società

si conviene e stipula quanto segue:

Mil.

A

MA Lane

#### Art. 1

La società, a seguito di accordi raggiunti con soggetti ad essa collegati presenti sul territorio regionale, mette a disposizione dell'ELBA i seguenti uffici nel territorio della Lombardia perchè fungano da sportello dell'ELBA:

#### Art. 2

Presso gli sportelli sopra individuati potranno rivolgersi sia le imprese che i lavoratori interessati dalle prestazioni dell'ELBA per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti.

#### Art. 3

La società garantirà:

- la dotazione degli sportelli del personale e delle attrezzature necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati;
- il coordinamento dell'attività di tutti gli sportelli per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla sede dell'ELBA e l'informazione e la formazione del personale addetto;

#### Art. 4

A fronte degli impegni assunti, l'ELBA corrisponderà alla società un compenso forfettario nella misura di da corrispondere in 4 rate trimestrali posticipate di pari importo. Resteranno a carico della società gli oneri derivanti da accordi o convenzioni da essa assunti per la messa a disposizione e il funzionamento degli sportelli territoriali, escludendo in tal modo qualsiasi rapporto diretto fra l'ELBA e i soggetti, diversi dalla società presso i quali lo sportello è collocato.

#### Art. 5

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre

Milano, 5 Marzo 1993

A Th

luc luc